



## **Tribunale di Pistoia**

Prot. n. 616 /2020

Pistoia, 23 marzo 2020

### **IL PRESIDENTE**

*Oggetto: liquidazione e pagamento dei compensi per l'attività prestata dai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.*

Letta la nota del Coordinamento distrettuale delle Camere Penali della Toscana c/o Camera Penale di Firenze, pervenuta in data di venerdì u.s. alla Presidenza di questo Tribunale, ove si fa presente tra l'altro che "all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che a tutela della salute pubblica dispone un rallentamento prossimo alla paralisi di tutte le attività processuali, e che introduce rilevanti restrizioni alla libera circolazione delle persone, l'avvocatura tutta, e quella penale in particolar modo (per la dipendenza dell'attività di questa dall'effettiva celebrazione dei processi) sta vivendo un momento di fortissimo disagio economico" si auspica che intervenga anche a livello di questo circondario un tangibile supporto alla categoria degli avvocati attraverso un più efficiente e tempestivo pagamento degli onorari relativi ai compensi spettanti ai difensori d'ufficio (nel penale) e ai difensori e agli ausiliari (nel civile e nel penale);

letta la nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia di eguale e pari tenore;

rilevato che questa Presidenza intende farsi carico della problematica segnalata, consapevole che, versando attualmente il Paese in una condizione di eccezionale emergenza sanitaria, è lo spirito di solidarietà e di più stretta collaborazione che deve prevalere in concreto sul territorio, a prescindere da qualsivoglia altra misura che possa essere varata in seguito dal Governo quale sostegno finanziario per gli operatori più direttamente colpiti dalle ripercussioni economiche derivanti da questa medesima contingenza;

considerato che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede, tra l'altro, la sospensione di tutti i termini fino al 15 aprile 2020 e, in particolare per il settore penale, anche la possibilità di notificare gli atti che riguardano l'imputato (o l'indagato) presso il difensore di fiducia;

## RACCOMANDA

ai signori Magistrati, professionali e onorari, sia del settore civile che penale, di dare priorità nello svolgimento delle attività loro demandate, (seppur non urgenti) ai provvedimenti di liquidazione che risultassero ancora pendenti;

## DISPONE

per il settore civile e penale che le cancellerie, sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, compatibilmente:

- con la delocalizzazione della maggior parte delle attività amministrative a seguito della redistribuzione del lavoro agile disposto per consentire la massima riduzione del personale in presenza presso gli uffici giudiziari — e dunque nella conseguente difficoltà concreta di accedere da remoto ai programmi installati via intranet e necessari a tal fine;
- con il disbrigo da parte dei presidi attualmente organizzati presso gli uffici giudiziari (per altro di prossima ulteriore diminuzione, quanto ad apertura, da due giorni a uno onde recepire le inasprite e probabili inasprende misure governative e statuali) di svolgere quelle attività che, per contro, sono ritenute dal decreto-legge più volte citato tecnicamente urgenti;

che il personale amministrativo, ciascuno per quanto di competenza, si adoperi per dare la priorità alle procedure finalizzate al pagamento dei compensi e alla sollecita emissione dei relativi ordini di pagamento;

## DISPONE

che, onde pervenire alla declaratoria di irrevocabilità dei provvedimenti liquidatori, le notifiche dei decreti di pagamento (nel solo caso di procedimenti nei quali vi sia stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) siano effettuate per gli imputati (o per gli indagati) al difensore di fiducia a mezzo PEC o a mezzo SNT o TIAP — quando tecnicamente possibile — e che, qualora tutte le parti del processo (incluso il Pubblico Ministero) presentassero rinuncia a proporre l'opposizione prevista dall'art. 170 DPR 115/2002 (i cui termini lo si ribadisce sono da ritenersi sospesi *ex lege* sino al 15 aprile compreso), prestando così acquiescenza a norma dell'art. 329 cod. proc. civ. al provvedimento di liquidazione, quest'ultimo potrà essere dichiarato irrevocabile, una volta ottenuta l'ultima dichiarazione di rinuncia;

dato atto che il difensore, onde facilitare questa prassi virtuosa, potrà inviare la dichiarazione di rinuncia:

- per i *procedimenti civili*, tramite PCT (con onere del difensore che beneficia della liquidazione di sollecitare a di controparte per ottenere la dichiarazione di rinuncia all'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002;
- per i *procedimenti penali*, inviando a mezzo PEC all'indirizzo:
  - (per il GIP) [gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it);
  - (per il dibattimento) [dibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it)

## MANDA

al Dirigente amministrativo di emanare, se ritenute necessarie, le norme attuative delle sovra estese determinazioni in modo che il personale in presenza presso le strutture degli uffici giudiziari di Pistoia o quello che si trova collocato (a rotazione) in remoto attraverso la eventuale rimodulazione dei progetti di lavoro agile, sia agevolato nell'espletamento delle attività anzi indicate.

Si comunichi:

- Al Presidente di Sezione;
- Al Coordinatore dell'area civile;
- Al Procuratore della Repubblica;
- All'Ufficio del Giudice di Pace;
- A tutti i Magistrati professionali e onorari;
- Al Coordinamento distrettuale delle Camere Penali della Toscana c/o camera penale di Firenze;
- Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
- Al Dirigente Amministrativo;
- Ai Direttori di Cancelleria.

Si allegano:

- nota del Coordinamento distrettuale delle Camere Penali della Toscana c/o camera penale di Firenze;
- nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.



Il Presidente del Tribunale  
Maurizio Barisi



Camera penale di Firenze  
Camera penale di Livorno  
Camera penale di Pistoia

Camera penale di Arezzo  
Camera penale di Lucca  
Camera penale di Prato

Camera penale di Grosseto  
Camera penale di Pisa  
Camera penale di Siena e  
Montepulciano

ciascuna



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

All'ill.mo Sig. Presidente della  
Corte d'Appello di Firenze

Agli ill.mi Signori  
Presidenti dei Tribunali di  
Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca  
Pisa, Pistoia, Prato, Siena

**Oggetto:** liquidazione e pagamento dei compensi per l'attività prestata dai difensori di  
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato

Illustrissimi Signori Presidenti,  
all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che a tutela della salute pubblica dispone un rallentamento prossimo alla paralisi di tutte le attività processuali, e che introduce rilevanti restrizioni alla libera circolazione delle persone, l'avvocatura tutta, e quella penale in particolar modo (per la dipendenza dell'attività di questa dall'effettiva celebrazione dei processi) sta vivendo un momento di fortissimo disagio economico.

Numerosi sono i colleghi che stanno di fatto perdendo buona parte del proprio reddito, senza realistiche prospettive di suo *immediato* recupero nei tempi – che tutti ci auguriamo brevi – in cui è sperabile che rientri l'emergenza sanitaria.

Il Legislatore del Decreto "Cura Italia" ha previsto che gli Avvocati, come gli altri professionisti muniti di una autonoma Cassa di previdenza, possano beneficiare unicamente di una quota eventuale e molto residuale di un Fondo economicamente insignificante, secondo criteri di accesso che non sono ancora noti e che restano del tutto incerti.

Per questa ragione, da più parti viene espresso l'auspicio che un effettivo sostegno economico alla nostra categoria possa derivare – indipendentemente dalla pur auspicabile adozione di più efficaci misure di sostegno a carico della fiscalità generale – anzitutto da un più efficiente e tempestivo pagamento degli onorari relativi alle prestazioni svolte quali difensori d'ufficio o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Numerosi sono infatti i colleghi che godono di significativi crediti già liquidati ed in attesa di soddisfazione, o che attendono il perfezionarsi dei procedimenti di liquidazione.



In tal senso si è espressa anche la Giunta dell'Unione delle Camere Penali con la delibera del 16 marzo scorso, nella quale si sono invitati il Ministero della Giustizia e i dirigenti degli Uffici giudiziari ad adoperarsi per assicurare l'immediato pagamento delle competenze già maturate nel periodo in relazione al quale i relativi fondi sono già nella disponibilità dei singoli Uffici giudiziari, e l'anticipazione del finanziamento per i fondi residui al fine di procedere al pagamento delle competenze maturate negli anni pregressi e non ancora liquidate.

Nei medesimi termini si sono registrati, sul punto, i provvedimenti dei Capi di alcuni Uffici giudiziari (si ricordano quelli dei Presidenti dei Tribunali di Livorno, Bari, Avellino, Torre Annunziata, per citarne alcuni), che hanno apprezzabilmente manifestato la propria sensibilità al problema, invitando da un lato i magistrati a provvedere alle liquidazioni ancora di loro competenza, e dall'altro lato il personale amministrativo ad adoperarsi per concludere gli iter finalizzati al pagamento ed alla sollecita emissione dei relativi ordini; attività che potrebbero risultare agevolate dalla temporanea sospensione di altre, e la cui evasione appare compatibile con le forme del lavoro cd. agile o a distanza.

Le Camere Penali della Toscana auspicano che analoghi provvedimenti possano essere adottati dai Presidenti di tutti gli Uffici giudiziari del Distretto, ai quali rivolgono dunque la presente istanza, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurando sin d'ora la propria disponibilità ad ogni forma di collaborazione ai fini anzidetti.

Certi di un Vostro pronto interessamento, Vi ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione.

Con vivo ossequio.

*Camera Penale di Firenze*

*Camera penale di Arezzo*

*Camera penale di Grosseto*

*Camera penale di Lucca*

*Camera penale di Pisa*

*Camera penale di Pistoia*

*Camera penale di Prato*

*Camera penale di Siena*





LA PRESIDENTE

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA DUOMO, 6 - TEL. 0573 22682 - FAX 0573 508198

E-mail: [segreteria@avvocatipistoia.it](mailto:segreteria@avvocatipistoia.it) - Sito Internet: [www.avvocatipistoia.it](http://www.avvocatipistoia.it)

Pistoia, 20/03/2020

Al Sig.  
Presidente del Tribunale di Pistoia  
Dott. Maurizio Barbarisi  
Via mail

**OGGETTO:** decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di ufficio (nel settore penale) ed ai difensori ed agli ausiliari (nei settori civile e penale)

Ill.mo Sig. Presidente,

in considerazione delle ricadute economiche della attuale pandemia da Covid-19 e dell'assenza di misure concrete a sostegno dell'Avvocatura nell'ultima decretazione di urgenza (d.l. 17.03.2020 n.18), Le rappresento il 'disagio' dei tanti Colleghi che difendono i cittadini non abbienti ed ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, La prego di voler valutare l'opportunità della adozione di provvedimenti diretti al potenziamento dell'*iter* per giungere, previa interlocuzione con i Magistrati volta alla solerte definizione delle istanze di liquidazione sottoposte al Loro vaglio, alla declaratoria di irrevocabilità dei decreti di liquidazione dei compensi ai professionisti in oggetto.

La richiesta è motivata anche dal fatto che all'art. 83 del D.l. 18/2020 è prevista la sospensione dei termini processuali sino al 15 Aprile p.v., e non ultimo dalla opportunità dello smaltimento degli arretrati presso le cancellerie penali.

Dal punto di vista operativo, quindi, sarebbe auspicabile l'adozione di iniziative volte ad accelerare il momento in cui i decreti di pagamento diventano irrevocabili, sì da consentire ai difensori (ed in generale agli ausiliari del giudice) di potere emettere le fatture elettroniche per incassare al più presto le somme loro spettanti.

In particolare, preso atto che l'art. 83, comma 13, del D.l. 18/2020 prevede, per il settore penale, la possibilità di notificare gli atti all'imputato (o indagato) presso il difensore di fiducia, occorrerebbe:

- per il settore civile e penale: che le cancellerie (sia del Tribunale che degli Uffici del G.d.P) accordino priorità ai decreti di liquidazione emessi, compiendo le attività necessarie per dichiararli irrevocabili;
- per il settore penale: che le notifiche dei decreti di pagamento (nel solo caso di procedimenti nei quali vi è stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con esclusione quindi di quelli nei quali vi è un difensore di ufficio) agli imputati (o indagati) siano effettuate al difensore di fiducia a mezzo p.e.c..



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA DUOMO, 6 - TEL. 0573 22682 - FAX 0573 508198

E-mail: [segreteria@avvocatipistoia.it](mailto:segreteria@avvocatipistoia.it) - Sito Internet: [www.avvocatipistoia.it](http://www.avvocatipistoia.it)

LA PRESIDENTE

Sarebbe ancora cosa opportuna segnalare alle cancellerie (tanto del settore civile che di quello penale) che, per effetto della D.L. 18/2020, sono sospesi anche in termini per la proposizione della opposizione *ex art. 170* del D.P.R. n. 115/2002 (regolata, nelle forme, dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011).

Pertanto, per dichiarare la irrevocabilità del decreto di liquidazione il termine di 30 giorni per proporre l'opposizione decorre, per i decreti che venissero *medio tempore* emessi (ma anche per quelli già emessi e notificati, ma in attesa del compimento delle formalità per la loro definitiva esecutività), a partire dal 16 Aprile 2020.

Tuttavia, qualora tutte le parti (incluso il Pubblico Ministero) presentassero formale rinuncia a proporre l'opposizione, prestando acquiescenza a norma dell'art. 329 c.p.c. al decreto di liquidazione,

quest'ultimo potrebbe e dovrebbe, nel tempo che si riterrà utile (e che è ragionevole non dilatare oltre il quinto giorno), esser dichiarato irrevocabile dalla ricezione dell'ultima dichiarazione di rinuncia.

I difensori, in particolare, potrebbero agilmente far pervenire la dichiarazione di rinuncia:

- nel civile: tramite PCT in Tribunale, a mezzo email presso il G.d.P. in riscontro alla comunicazione proveniente dal predetto Ufficio (il tutto, e se del caso, con invito da parte del difensore beneficiario dei compensi liquidati nel decreto a far pervenire la dichiarazione di acquiescenza anche da parte dell'altro difensore del singolo processo);
- nel penale: a mezzo p.e.c.

Pertanto, previa raccolta di tutte le rituali rinunce, la cancelleria di competenza attesterà l'irrevocabilità del decreto, da comunicare al difensore del beneficiario del provvedimento (entro congruo termine) affinché sia proceduto alla emissione della fatture elettronica (il tutto di concerto con la Cancelleria del patrocinio a spese dello Stato sita nel Palazzo di San Mercuriale, che fa da catalizzatore delle istanze di liquidazione da inoltrare poi al Funzionario Delegato presso la Corte di Appello di Firenze per l'ordine di pagamento).

Cordiali saluti.



Avv. Cecilia Turco